

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-926 del 18/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Esselunga S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Forlì, Via Ravennana n. 470/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-972 del 18/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Esselunga S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 470/B.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 14/10/2025, acquisita al Prot. Com.le 124088 e da Arpae al PG/2025/182226 del 15/10/2025, da Esselunga S.p.A. avente sede legale in Comune di Milano, Via Vittor Pisani n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a commercio al dettaglio sito in Comune di Forlì, Via Ravennana n. 470/B, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae SAC;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/185177 del 20/10/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/197517 del 06/11/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 04/12/2025 la ditta ha trasmesso al SUAP le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 146210 e da Arpae al PG/2025/216726;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/01/2026, previa acquisizione dei pareri del Comune di Forlì, di AUSL e di Arpae Servizio Territoriale;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 19132 del 17/02/2026, acquisito al PG/2026/30573;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa planimetria e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpae mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Esselunga S.p.A., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Esselunga S.p.A.** (C.F. 01255720169) avente sede legale in Comune di Milano, Via Vittor Pisani n. 20, **per l'insediamento adibito a commercio al dettaglio sito in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 470/B.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - di competenza Arpaе SAC;
 - **Nulla osta acustico** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 - di competenza comunale.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaе, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaе è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	ESSELUNGA spa
Impianto	Commercio al dettaglio
Ubicazione	Comune di Forlì (FC), via Ravennana n. 470/B

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento di commercio al dettaglio, per le tre emissioni in atmosfera derivanti da un gruppo elettrogeno di emergenza (1,672 MW, a gasolio, emissione E1), dalla doratura del pane (emissione E2) e dal forno del reparto gastronomia (emissione E3).

Con nota prot. n. 185791 del 20/10/2025, aggiornata in data 11/12/2025 prot. n. 219534, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con nota P.G.N. 127375 del 22/10/2025 acquisita al prot. di Arpae n. 187280 del 22/10/2025, il Comune di Forlì - Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche per l'Ambiente - Unità Procedimenti Urbanistici ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

“CONSULTATI

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 124088/2025 e segg.);*
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 20 del PIANO URBANISTICO COMUNALE (POC);*

VERIFICATO

- che l'area, sita a FORLÌ in Via Ravennana n. 470/B catastalmente distinta al Fg. 97 p.lla 1296 è zonizzata come Sottozona ZNlb26/a (zone di nuovo insediamento a intervento urbanistico coordinato a bassa densità da attuare, a destinazione terziaria – art. 96 delle norme di POC;*
- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- che l'area risulta interessata da Fasce di rispetto dei corsi d'acqua di interesse secondario e*

- di servizio all'appoderamento agricolo - art. 48 delle norme di PSC;*
- che l'area risulta interessata da Elementi vegetazionali del paesaggio – Siepi – e – Unità di paesaggio - art. 54 delle norme di PSC;*
- che l'area risulta interessata da Tirante idrico di riferimento 0-50 cm. - art. 6 del PSRI delle norme di EXT;*
- che l'area è qualificata come Area idonee per l'inserimento di medie strutture di vendita - art.6bis delle norme di RUE;*

Atteso che la ditta svolge attività di Commercio al dettaglio;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività svolta dalla Richiedente.

Si trasmette la presente dichiarazione per il seguito di competenza”.

Con nota prot. n. 5430 del 13/01/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...

Considerazioni normative

Il gruppo elettrogeno ha un emissione E1 che è soggetta ai limiti previsti per i medi impianti di combustione, poiché il motore ha PTN superiore ad 1 MW.

Al comma 16 dell'art. 273-bis è scritto che l'impianto può essere esentato dall'applicazione dei pertinenti valori di emissione se non supera più di 500 ore di operatività anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni. La domanda autorizzativa contiene l'impegno del Gestore a rispettare questa condizione, come previsto dalla normativa infatti è scritto:

“Al fine di attestare il non superamento di tale soglia, la ditta provvederà ad installare un dispositivo conta-ore per registrare tale dato”

In relazione invece all'attività di doratura dei prodotti da forno, si tratta di emissione di vapore convogliata in atmosfera con punto di emissione E2. E' un'“Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”, di cui all'art. 272, comma 1, lettera f - “Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg”.

All'interno dell'insediamento sarà presente anche un reparto gastronomia, la cui attività, analogamente a quanto sopra, rientra nel medesimo elenco al Punto e) – “Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie”, identificato come E3.

Conclusioni

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 21/01/2026 prot. n. 16636, acquisita al prot. 11026 del 21/01/2026, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In relazione alla richiesta di parere (ns prot. 0263913 del 15/10/2025) sulle emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento ambientale in oggetto, inerente l'insediamento di nuova attività commerciale in contesto territoriale con presenza di recettori residenziali,

valutata la documentazione inviataci,

preso atto di quanto dichiarato dal Proponente riguardo al funzionamento del gruppo elettrogeno (emissione E1), dispositivo di emergenza che “entrerà” in funzione unicamente in caso di mancata fornitura elettrica ad alimentazione degli impianti” e per il quale “si stima che il periodo di

funzionamento non supererà le 50 ore/anno”,

valutate le caratteristiche delle emissioni E2 (collegata ad attività di sola “doratura” del reparto panetteria) ed E3 (collegata al reparto di gastronomia),

preso atto, relativamente all’aumento di inquinamento atmosferico derivante dal traffico pesante indotto, di quanto dichiarato dal Proponente che stima un “numero massimo teorico giornaliero di 6 camion autoarticolati” e del fatto che “in realtà tale ipotesi è cautelativa, poiché attualmente il numero di camion che arrivano in negozio è minore” e considerato che, come da specifica istruzione operativa agli atti, “il motore dell’automezzo deve essere spento durante la sosta in ribalta“

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Si precisa che a livello delle fasce di rispetto (coincidenti con le distanze di prima approssimazione - DPA) della cabina elettrica situata presso il confine Sud, lato Via Bonaparte (oggetto di spostamento) e della cabina ENEL (pre esistente) non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili e non dovranno essere svolte attività, comprese quelle lavorative, che consentano la presenza di persone per un tempo pari o superiore alla 4 ore giornaliere, nel rispetto del D.P.C.M 08/07/2003 e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a tutela dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae del 13/01/2026, ha espresso le seguenti valutazioni:

- considerato che il generatore di emergenza ricade nella casistica contemplata dal succitato comma 16 dell'art. 273-bis, che l'istanza contiene l'impegno della Ditta a rispettare il limite di 500 ore operative all'anno, tenuto conto della saltuarietà di utilizzo del medesimo, si ritiene di esentare il medio impianto di combustione di cui alla emissione E1 dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti al Punto 3 (terza tabella) della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta dei DLgs 152/06 e s.m.i.. Si applicano invece i valori limite e le prescrizioni individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta dei DLgs 152/06 e s.m.i., che rappresentano quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
- tenuto conto, altresì, della estrema saltuarietà di utilizzo, si ritiene di non prescrivere l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi da parte del gestore né in fase di messa a regime né periodici successivi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (1,672 MW, a gasolio)

Medio impianto di combustione nuovo soggetto al comma 16 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	4.000	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	650	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E2 - REPARTO PANETTERIA

Emissione non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabile come *"scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico"* ai sensi dell'art. 272 comma 1 del citato Decreto, essendo riconducibile ad un impianto ricompreso alla lettera f) *"Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg"* del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E3 - REPARTO GASTRONOMIA

Emissione non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabile come *"scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico"* ai sensi dell'art. 272 comma 1 del citato Decreto, essendo riconducibile ad un impianto ricompreso alla lettera e) *"Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie"* del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento

dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI TECNICHE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza di cui alla **emissione E1** (che si configura come **medio impianto di combustione nuovo**) nel **registro** di cui al successivo punto 2., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio della presente AUA, la Ditta dovrà trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il gruppo elettrogeno di cui alla **emissione E1** non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni, come specificato all'art. 273-bis comma 16 del Dlgs 152/06 e smi.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere registrati i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza, come richiesto al precedente punto 1. relativamente alla **emissione E1**.

C. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

D. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

E. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le

scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

F. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA -

Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 216726 del 05/12/2025, denominata “*Edificio commerciale. Planimetria generale. PLA_AMB_060 - Prima edizione: 04/12/2025*”, a firma del tecnico incaricato.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza finalizzata al rilascio di AUA per lo stabilimento di commercio al dettaglio sito in Comune di Forlì, in Via Ravegnana, 470/B;

Rilevato che alla Ditta, nell'ambito del Procedimento Unico di cui al Fascicolo 2022/8.3/23 relativo alle MODIFICHE PROGETTUALI E VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA - COMMERCIALE IN VIA RAVEGNANA ANG. VIA BONAPARTE era già stato rilasciato nulla osta acustico con pg. 52148/23 allegato B alla Det. n° 1098 del 13/07/2023 - PG 92748/23;

Vista la documentazione di impatto acustico aggiornata al procedimento in oggetto, datata 27/11/2025 a firma di TCA (ENTECA n. 4820), acquisita Prot. Com.le 146210/25 da cui si evince che:

–l'orario in cui la struttura commerciale opererà sarà esclusivamente diurno: 07.30 - 21.00 nei giorni feriali e 08.00 - 20.00 nei giorni festivi;

–il TCA ha utilizzato le precedenti misurazioni in continuo al fine della caratterizzazione dell'area ante operam per ottenere così un livello di rumore residuo. Le misure confermano che allo stato attuale, presso la gran parte dei ricettori esaminati, i livelli sonori di immissione superano i limiti di immissione in entrambi i periodi di riferimento. Le uniche conformità sono state registrate presso i Ricettori R1, R2 (solo giorno) e R10, che, essendo più distanti dalla viabilità principale, sono esposte a livelli sonori minori;

–le sorgenti rumorose relative al post operam aggiornate risultano essere:

1.Traffico veicolare dell'area post operam (con riferimento a questo, il TCA dichiara che il confronto tra i livelli di immissione sonora da traffico ante e post operam evidenzia che le variazioni di livello acustico nell'area legate al traffico indotto saranno molto contenute. Le variazioni di livello sonoro previste nel periodo notturno saranno legate esclusivamente all'inserimento del volume del nuovo edificio commerciale che modificherà il campo sonoro in termini di riflessioni, diffrazioni e schermature acustiche, non al traffico indotto, che di notte sarà nullo essendo l'attività chiusa;

2.Impianti meccanici (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, refrigerazione, generatore di emergenza) come di seguito specificati

ID	Sorgente sonora	LwA [dBA]	Tfunz
1	PAE CDZ 03 Recuperatore	70	6.00 ÷ 22.00
2	EXP CDZ 03 Recuperatore	75	6.00 ÷ 22.00
3	PAE CDZ Vendita 1° Piano	69	6.00 ÷ 22.00
4	PAE CDZ Vendita 1° Piano	69	6.00 ÷ 22.00
5	VEX 02	70	6.00 ÷ 22.00
6	PAE Spogliatoi	69	6.00 ÷ 22.00
7	Cassone + PAE CDZ 06 Gastronomia + Bar CDZ 06	57	6.00 ÷ 22.00
8	EXP CDZ 06 Gastronomia + Bar CDZ 06	84	6.00 ÷ 22.00
9	Camini Forni Pane (n° 3)	65	24h
10	VEX 05	70	6.00 ÷ 22.00
11	VEX 03	70	6.00 ÷ 22.00
12	PAE CDZ 01 Recuperatore	65	6.00 ÷ 22.00
13	EXP CDZ 01 Recuperatore	65	6.00 ÷ 22.00
14	Condensatore BT (LUVE EAV6N 7446-3 H)	72	100% Diurno - 50% Notturmo
15	Condensatore MT (LUVE SAV8T 3232-5-27N2 H)	73	100% Diurno - 50% Notturmo
16	VEX 01 1200 m³/h	70	6.00 ÷ 22.00
17	PAE 1200 m³/h	65	6.00 ÷ 22.00
18	Griglia aerazione Locale Compressori (silenziata)	75	24h
19	Griglia aerazione VEX Aerazione Garage (silenziata)	65	6.00 ÷ 22.00
20	Pompa Calore BLUEBOX TETRIS SKY R7 HP SLN 44.4	88	6.00 ÷ 22.00
21	Unità polivalente BLUBOX OMICRON SKY S4 R5 SLN 21.4	82	6.00 ÷ 22.00
22	Gruppo Elettrogeno Cassonato + Insonorizzazione PAE	96	Emergenza

L'analisi comparativa delle Sorgenti di tipo Meccanico, rispetto a quanto autorizzato con N.O. acustico n° 1098 del 13/07/2023 prevede ora solo 2 dei 4 condensatori MT/BT in copertura, determinando pertanto una configurazione migliorativa dal punto di vista dell'impatto sonoro. Nella valutazione attuale il TCA ha anche valutato il contributo sonoro dei ventilatori fumidell'autorimessa interrata, ora dotati di appositi silenziatori

3. Sorgenti area ribalte e legate all'attività di carico-scarico merci

ID	Sorgente sonora	LwA [dBA]	Tfunz
23	Camion in manovra	92	4.00 ÷ 1.00
24	Camion in ribalta + scarico merci + frigo acceso	94	4.00 ÷ 1.00
25 ÷ 32	Gruppi frigo furgoni E-Commerce (n. 8)	85	6.00 ÷ 22.00

4. Sorgente legata all'attività del Bar

ID	Sorgente sonora	125	250	500	1k	2k	4k	8k	A
33	Area somministrazione esterna del bar 16 sedute - 50% persone parlanti, LpA@1m = 65 dBA Sorgente areale, quota + 1.00 m Attività esclusivamente DIURNA	74	80	83	77	72	67	61	82

5. Sorgente Panetteria

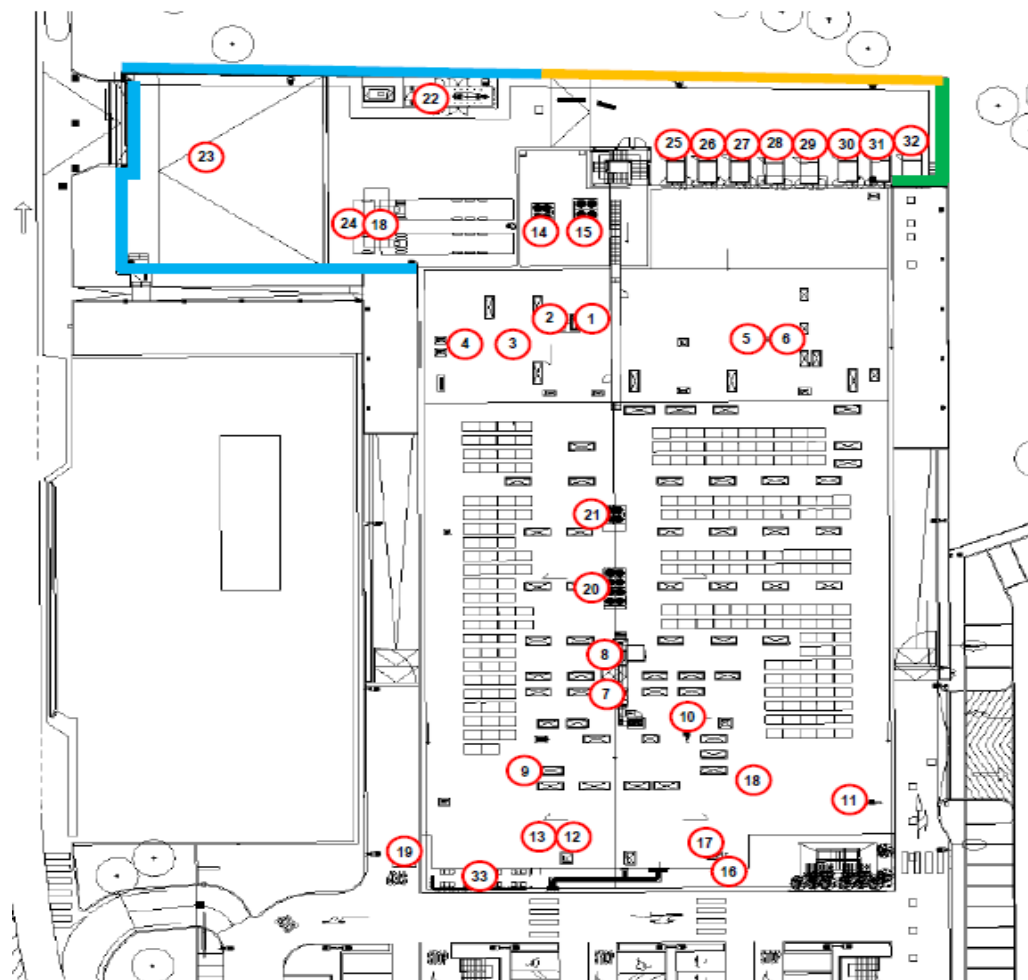
Essendo l'attività svolta all'interno dello stabile ad elevato isolamento acustico delle facciate esterne, relativamente al rumore dei camini dei forni di panificazione, che funzioneranno anche nel periodo notturno, questa sorgente sonora è stata ricompresa nella Tabella inerente le Sorgenti Meccaniche, unitamente alle restanti sorgenti sonore impiantistiche dell'edificio commerciale.

6. Sorgente Cabina elettrica contatori

La cabina è stata oggetto di uno spostamento di cui al procedimento edilizio SCIA per cabina elettrica - PG 124176/24. Il TCA valuta che la cabina elettrica NON rappresenti una sorgente di rumore in quanto tale manufatto ospita un locale contatori e un locale ricevimento, dentro i quali non vi sono apparecchiature statiche quali quadri elettrici e contatori di energia, che quindi non emettono rumore.

7. Parcheggi

–la planimetria completa del quadro sorgenti sonore dell'edificio commerciale, comprensivo delle barriere acustiche, risulta pertanto essere la seguente:



- Barriera antirumore fonoisolante-fonoassorbente, h = 5 m dal piano ribalte
- Barriera antirumore fonoisolante, h = 3 m dal piano ribalte
- Barriera antirumore fonoisolante-fonoassorbente, h = 3 m dal piano ribalte

–al fine di mitigare acusticamente l'attività di carico/scarico presso l'area ribalte, i gruppi frigo dei furgoni E-Commerce, nonché del gruppo elettrogeno di emergenza, sono state adottate le seguenti tipologie di barriere acustiche:

- barriera antirumore fonoisolante-fonoassorbente perimetrale, h = 5 m dalla quota del piano rotolamento dell'area ribalte, zona Ovest dell'area ribalte;
- barriera antirumore fonoisolante perimetrale, h = 3 m dalla quota del piano rotolamento dell'area ribalte, zona Nord-Est dell'area ribalte (fronte furgoni E-Commerce);
- barriera antirumore fonoisolante-fonoassorbente perimetrale, h = 3 m dalla quota del piano di rotolamento dell'area ribalte, zona Est dell'area ribalte (lato furgoni E-Commerce).

Tutte le caratteristiche tecniche specifiche delle barriere di cui al punto precedente sono state riportate nelle schede tecniche della ditta costruttrice ed allegate in Doima.

–la ditta, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni acustiche e delle normative vigenti durante le operazioni di carico scarico e pertanto l'impatto acustico verso i ricettori, ha redatto un manuale operativo denominato "Istruzione operativa attività carico scarico merci refrigerate" - codice documento IA-01 del 26/11/2025 e allegato alla Doima nel quale sono espressamente riportate le condizioni operative di carico scarico delle merci refrigerate, ovvero:

- Spegnimento del mezzo durante la sosta in ribalta;
- Spegnimento gruppo frigo durante le manovre di arrivo e partenza;
- Collegamento alla rete elettrica del camion durante le operazioni di scarico;
- Divieto di utilizzo gruppi frigo a gasolio in qualsiasi fase (sosta o scarico);
- Eventuali operazioni in orario notturno solo se necessarie e nel rispetto di quanto sopra.

Considerato che trattasi di intervento in zona che ricade in classe acustica IV "Area ad intensa attività umana" e recettori in classe III e IV e fascia di rispetto stradale;

Vista l'istruttoria tecnica di Arpae- Sezione Territoriale di Forlì a cui ha fatto seguito il parere favorevole condizionato prot. 0014491 /2026;

Visto il nulla osta acustico PG. 52148/23 rilasciato dal Comune, le cui prescrizioni si considerano modificate come previsto dal presente documento;

Considerato che il TCA dichiara che l'attività di progetto non determinerà, nelle normali condizioni di esercizio, il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97);

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI:

1) l'attività è tenuta al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno e notturno e in qualsiasi condizione di esercizio;

2) le barriere acustiche realizzate, dovranno essere mantenute nel tempo;

3) con riferimento all'area delle ribalte, dovrà essere rigorosamente rispettata la procedura interna denominata "Istruzione operativa attività carico scarico merci refrigerate" - codice documento IA-01 del 26/11/2025 e allegata alla Doima nel quale sono espressamente riportate le condizioni operative di carico scarico delle merci refrigerate;

4) entro un anno dall'inizio attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica post operam contenente l'esito dei rilievi fonometrici post operam da effettuarsi in periodo

diurno e notturno in corrispondenza del recettore R8, finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate, durante i periodi di massimo impatto acustico prodotto dall'attività (con impianti attivi, operazioni di carico e scarico e utilizzo del generatore). Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori mitigazioni acustiche, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione post operam di cui al punto precedente che dovrà, se è il caso, comprendere i tempi di attuazione delle ulteriori opere di mitigazione al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si avverte che:

- fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque modifica all'attività, ovvero alle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.